



Comune di Alfonsine
Medaglia d'argento al valor civile e
medaglia d'argento al valor militare
(Provincia di Ravenna)

Ufficio Contratti

Fascicolo n. 2025 / 5.1 / 3

**DETERMINAZIONE
N. 75 DEL 28/03/2025**

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA - ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI ALFONSINE DA C.I.C.A.I. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE PER AZIONI AVVERSO RISOLUZIONE CONTRATTUALE APPALTO LAVORI POLO SCOLASTICO "ORIANI - RODARI"- CIG B639207ADB

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 21/01/2025, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P) 2025/2027, il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, l'elenco annuale dei lavori 2025 e il programma triennale degli acquisti, forniture e servizi 2025-2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 21/01/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025/2027;
- la delibera di Giunta Comunale n.8 del 21/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – anno 2025/2027;
- la delibera di Giunta comunale n. 15 del 18/02/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027;
- la delibera di Giunta comunale n. 16 del 18/02/2025 con la quale è stato approvato il piano annuale dei flussi di cassa – anno 2025;

Richiamato inoltre:

- le vigenti Linee Guida in materia di affidamento dei servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023;

Premesso che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1, della L. 31/1982 e ss.mm.ii in procedimenti giudiziari e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- l'art.13, comma 5, dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 del medesimo Decreto;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da SILVIA RASTELLI e stampato il giorno 26/05/2025 da Bonci Giorgia.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- che in data 16/12/2021, acquisito al p.g. 12454 del 17/12/2021, è stato notificato da parte di C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e di L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), al Sindaco pro-tempore del Comune di Alfonsine ed alla dipendente dell'Area Tecnica Ing. E.M. ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. con richiesta al giudice di ammettere ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, assegnando al CTU i quesiti elencati nel ricorso con richiesta, se ritenuto opportuno dal Tribunale di Ravenna, che come consulente tecnico venga nominato un perito che operi al di fuori della Provincia di Ravenna al fine di evitare ogni possibile rapporto pregresso o futuro con le parti in causa in colleganza con i tecnici legati all'appalto, con vittoria di spese;

- che con decreto n. cronol. 5035/2021 del 15/12/2021 (RG n. 3489/2021) il Presidente del Tribunale di Ravenna ha nominato quale CTU l'Ing. Claudio Galli di Ravenna ed ha fissato avanti a sé l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 09.03.2022, ad ore 10,45;

Premesso inoltre che:

- con delibera n. 5 del 04/02/2022 la Giunta Comunale stabiliva di resistere innanzi il Tribunale di Ravenna nell'azione giudiziaria rubricata RG n. 3489/2021 promossa, mediante ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., dalla società C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e la società L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), notificato in data 16/12/2021, p.g. 12454 del 17/12/2021;

- con ordinanza in data 25/10/2022 il Giudice del Tribunale Ordinario di Ravenna, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/07/2022, ha dichiarato improcedibile la domanda sul ricorso RG n. 3489/2021 compensando le spese di lite;

- con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 08/11/2022 il Comune di Alfonsine promuoveva in via d'urgenza, ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della società C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e la società L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842) onde scongiurare ulteriori conseguenze pregiudizievoli per il Comune;

- con verbale n. 5223/2022 del 15/12/2022 della causa N.R.G. 3111/2022 viene esperito il tentativo di conciliazione ed il Giudice da atto dell'accordo vista la rinuncia di parte ricorrente e l'accettazione delle parti resistenti, tenuto conto dell'accordo sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del procedimento a spese compensate;

Premesso infine che:

- in data 18/07/2024 è stato notificato al sindaco pro-tempore del Comune di Alfonsine ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc nonché ex art. 700 cpc per ottenere un provvedimento inibitorio inaudita altera parte promosso contro il Comune di Alfonsine, dalla società C.I.C.A.I. società Cooperativa Consortile per Azioni in personale del suo legale rappresentante Andrea Cervella, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 00140610403) e dalla società L.A. FANARA SRL in persona del suo legale rappresentante Elisa Costanzo, con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (cod. fisc. 02764870842)

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da SILVIA RASTELLI e stampato il giorno 26/05/2025 da Bonci Giorgia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

tendente ad ottenere, previa emissione ai sensi dell'art. 700 cpc, inaudita altera parte, di un provvedimento per inibire all'Amministrazione l'immediato sgombero dell'Auditorium dalle opere andate distrutte dal crollo fino al sopralluogo del CTU; oltre al ricorso è stato notificato il decreto con il quale il Giudice ha fissato l'udienza del 25.07.2024 per la comparizione delle parti;

- con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 18/07/2024 avente ad oggetto "Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696bis c.p.c. nonché art. 700 per ottenere un provvedimento inibitorio inaudita altera parte promosso contro il comune di Alfonsine da C.I.C.A.I. società Cooperativa Consortile per Azioni e L.A. FANARA SRL – Autorizzazione alla costituzione in giudizio innanzi il tribunale Civile di Ravenna;

- con determina n. 188 in data 13/09/2024 è stato affidato l'incarico per assistenza giudiziale nel procedimento ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c. nonché ex art. 700 c.p.c. promosso a CICA/LA FANARA R.G. N. 1558/2024 comprensivo di eventuale proposizione di reclamo cautelare – CIG B2CAF7EC8A;

- con determina n. 189 in data 13/09/2024 è stato individuato il C.T.P. ed è stata impegnata la spesa per l'affidamento dell'incarico all'Ing. Bruno Piemontese – CIG B301D1FA91;

- con determina n. 244 del 04/11/2024 si è proceduto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016 relativo ai lavori per l'efficientamento energetico e per il conseguimento della certificazione antincendio del polo scolastico "Oriani-Rodari" e strutture connesse (CUP: H26B20001190004 – CIG 85936719A5);

- con determina n. 285 del 26/11/2024 si è preso atto della nomina del C.T.U. a favore dell'Ing. Davide Fuchi ed impegnata la spesa per la costituzione del fondo spese;

Atteso che in data 27/02/2025 è stato notificato al Sindaco pro tempore l'atto di citazione innanzi il Tribunale di Ravenna promosso dalla ditta C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni, con Sede Legale in Rimini Via Coriano n. 58 – (C.F. 00140610403), affinché il Tribunale di Ravenna voglia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare l'illegittimità e/o l'inefficacia e quindi annullare e/o disapplicare la risoluzione contrattuale adottata dal Comune di Alfonsine con determinazione n. 244 del 04/11/2024 relativa al contratto di appalto stipulato con C.I.C.A.I. società Cooperativa Consortile per Azioni in data 10/05/2021;

Dato atto che con delibera 38 del 25/03/2025 la Giunta Comunale ha espresso la volontà di resistere innanzi il Tribunale Civile di Ravenna, avverso l'atto di citazione in giudizio promosso dalla società C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni;

Considerato che risulta necessario formalizzare l'incarico, al legale di cui sopra ed a rendere esecutivo l'impegno di spesa n. 10000/2025, assunto con deliberazione n. 38 del 25/03/2025, al bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, al capitolo 01111.03.1090031635, per € 12.742,49;

Verificato che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 - nuovo Codice Appalti entrato in vigore il 01/07/2023, prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da SILVIA RASTELLI e stampato il giorno 26/05/2025 da Bonci Giorgia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- l'art.13, comma 5, dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 (principi del risultato, fiducia ed accesso al mercato) del medesimo Decreto;
 - le linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2, comma 2, lett. a), che l'individuazione del legale cui affidare l'incarico avvenga mediante affidamento diretto "nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico", e altresì, secondo quanto previsto alla lett. b) "nei casi di consequenzialità tra incarichi (nei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano stati positivamente conclusi";
 - in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivati, sulla base di un criterio di rotazione;
 - l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, disciplina delle fasi di affidamento del codice dei contratti pubblici che si riporta per analogia, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";
 - occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;
 - nel caso specifico ricorre l'estrema urgenza di affidare il servizio di assistenza legale come sopra descritto anche in considerazione della necessità di convenire nel giudizio *de quo*;

Dato atto che:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico, mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "*il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio*";

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SILVIA RASTELLI e stampato il giorno 26/05/2025 da Bonci Giorgia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Dato atto che:

- considerata l'estrema urgenza e la necessaria fiduciarità dell'incarico, si è ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Maurizio Ferlini, patrocinante in Cassazione, con sede in San Pietro in Casale, 40018 (BO), via Vicolo del Parco Nord n.15, P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P, del quale è stato preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo;
- l'avvocato Maurizio Ferlini ha presentato preventivo, acclarato al p.g. 3029/2025, corredato della documentazione richiesta;

Visto ed esaminato il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del curriculum vitae aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;
- il preventivo offerto (acquisito al p.g. 3029/2025, che si conserva agli atti del fascicolo), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, e tenuto conto della continuità dei rapporti in essere viene scontata l'attività di studio della controversia, come specificato di seguito:

prestazione	Importo netto	Importo lordo comprensivo rimborso forfettario 15%, c.p.a 4% e IVA al 22%
Fase introduttiva / istruttoria / trattazione / decisionale	€ 8.733,00	€ 12.742,49

Accertato che alla prestazione in oggetto non è applicabile la disciplina delle convenzioni in essere Consip-Intercent – ER, tuttavia dal 01/01/2024 sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art 25 del D.Lgs. 36/2023, per le stazioni appaltanti di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da Anac per l'acquisizione del CIG;

Ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'affidamento dell'incarico di assistenza giudiziale mediante attività difensiva, allo Studio Legale Avv. Maurizio Ferlini, patrocinante in Cassazione, con sede in San Pietro in Casale, 40018 (BO), via Vicolo del Parco Nord n.15, P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo, per un corrispettivo pari ad € 12.742,49 comprensivo di spese generali, c.p.a. ed IVA di legge (a dedurre R.A. 20% su onorari e spese);

Dato atto che:

- è stato acquisito il CIG B639207ADB sulla piattaforma INTERCENTER, mediante procedura di affidamento senza negoziazione, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3, Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata nel fascicolo;
[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)
documento firmato digitalmente da SILVIA RASTELLI e stampato il giorno 26/05/2025 da Bonci Giorgia.
[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale del codice degli appalti che per analogia si richiamano, di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;
- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs. n.276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) per l'effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia: durc Cassa Forense dell'Avv. MAURIZIO FERLINI, codice fiscale FRLMRZ65B04H199P, registrato negli archivi informatici della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con il codice meccanografico 58467455, rilasciato il 27/02/2025 protocollo n 55670/2025;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Accertato che nel bilancio di previsione del Comune di Alfonsine 2025/2027, annualità 2025 è stato assunto, mediante deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 25/03/2025, l'impegno n.10000/2025, non esecutivo, di € 12.742,49 al cap.01111.03.1090031635;

Visto:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il decreto del Sindaco n. 22 del 30/12/2024 di conferimento incarichi di elevata qualificazione dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

Accertato che:

- a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (2025);
- a norma dell'art.183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive non esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Verificato che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dell'area;

Visti:

- lo Statuto del Comune di Alfonsine;
- gli artt. 13 e seguenti del regolamento di organizzazione;
- il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SILVIA RASTELLI e stampato il giorno 26/05/2025 da Bonci Giorgia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- il regolamento di contabilità;

Dato atto che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art.5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della performance degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi ed i fini di cui in premessa, l'incarico di assistenza giudiziale mediante attività difensiva, relativamente all'atto di citazione in giudizio promosso, innanzi al tribunale di Ravenna, da C.I.C.A.I Società Cooperativa Consortile per Azioni, con Sede Legale in Rimini Via Coriano n. 58 – (C.F. 00140610403), avverso la risoluzione contrattuale del contratto di appalto lavori di cui all'oggetto all'Avv. Maurizio Ferlini, patrocinante in Cassazione, con Studio Legale sede in San Pietro in Casale, 40018 (BO), via Vicolo del Parco Nord n.15, P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo, per un corrispettivo pari ad € 12.742,49 comprensivo di spese generali, c.p.a. ed IVA di legge (a dedurre R.A. 20% su onorari e spese) - (CIG B639207ADB);

2. di dare atto che il Sindaco in ottemperanza al dispositivo della delibera della Giunta Comunale n. 38/2025 ha conferito all'uopo mandato a rappresentare e difendere il Comune di Alfonsine sia congiuntamente quanto disgiuntamente, all'Avvocato Maurizio Ferlini e all'Avvocato Elisa Orlandini, con Studio Legale sede in 40018 San Pietro in Casale (Bo), Via Vicolo del Parco Nord n. 15, - C.F.: RLNLSE78S46A785E, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, ed in particolare, il potere di esigere, transigere, conciliare, sottoscrivere rinunzie, farsi sostituire e rappresentare in giudizio, chiamare in causa terzi, anche in garanzia, proporre domande riconvenzionali, proporre opposizione all'eventuale richiesta di archiviazione, chiedere provvedimenti cautelari, proporre impugnazioni, anche in via incidentale, nonché resistere ad eventuali impugnazioni avverse, eleggere domicilio ovunque possa occorrere;

3. di rendere esecutivo l'impegno di spesa n. 10000/2025, assunto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 25/03/2025, al bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025 al capitolo 01111.03.1090031635 in favore dell'Avv. Maurizio Ferlini, per € 12.742,49;

4. di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

4. di attestare che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per l'ente attività commerciali rilevanti nel campo d'applicazione dell'IVA;

- ai sensi dell'art. del decreto legge 12/07/2018 n. 87 convertito nella legge 09/08/2018 n. 96 la fattura non è più soggetta allo split payment;

- l'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, eroga al professionista il compenso, come definito in fase di preventivazione, secondo le seguenti fasi:

1) € 3.500,00 oltre 15%, cpa ed IVA, quale acconto in sede di accettazione preventivo;

2) € 3.000,00 oltre 15%, cpa ed IVA, quale secondo acconto dopo la prima udienza di trattazione;

3) € 2.233,00 oltre 15%, cpa ed IVA, quale saldo a seguito del deposito dell'ultimo atto di causa;

- il pagamento verrà effettuato esclusivamente a presentazione di regolare fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di affidamento contenente le indicazioni minime di cui all'art.25 del Regolamento di contabilità, al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- **il codice univoco a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio F47LCM (corrispondente all'Ufficio Contratti del Comune di Alfonsine)**;

- il **Codice IPA** da indicare nella fatturazione elettronica è il seguente **c_a191**;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SILVIA RASTELLI e stampato il giorno 26/05/2025 da Bonci Giorgia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina,;
- c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore);
- d) il codice identificativo di gara CIG B639207ADB nell'apposito campo ad esso dedicato;
- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

5. di dare atto che:

- al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti l'eventuale assunzione di ulteriori impegni;
- in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio 2025/2027 annualità 2025 di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto 2025, nonché durante il corso dell'esercizio 2025 si procederà ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere eventualmente tali cause nelle categorie indicate dal giudice contabile:
 - certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
 - probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
 - possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
 - evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%), ai fini dell'accantonamento nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, di un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;
- i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Alfonsine e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

6. di dare inoltre atto che:

- conformemente a quanto disposto dal punto 2.7 “atti esclusi” della deliberazione della Corte dei Conti n. 135/2024/INPR il presente provvedimento non viene inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti in quanto estraneo alla nozione di consulenza;
- il presente incarico, a cura dell'ufficio contratti e acquisti, sarà pubblicato, unitamente al curriculum dell'incaricato ed alla dichiarazione di regolarità di incarico, sul sito web del Comune di Alfonsine come prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 come condizione legale di efficacia, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;
- il presente incarico sarà comunicato, a cura del Responsabile dell'Area Servizi Generali, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi art. 53, comma 14, D.Lgs 165/2001 e s.m.i., compresi gli adempimenti in essa previsti e compresi altresì gli obblighi di pubblicità, dando atto che si procederà nei termini indicati nella piattaforma PERLAPA utilizzando i seguenti dati:
 - soggetto incaricato: Avv. Maurizio Ferlini
 - P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P,

- oggetto incarico: *incarico legale per difesa in giudizio innanzi il Tribunale Civile di Ravenna - atto di citazione promosso contro il comune di alfonsine da c.i.c.a.i. società cooperativa consortile per azioni avverso risoluzione contrattuale appalto lavori polo scolastico "Oriani - Rodari";*

- tipo di incarico: *affidamento ai sensi del combinato disposto art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 2 delle dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: € 12.742,49

- data inizio incarico: *data della presente determinazione*

- data fine incarico: *31/12/2026*

7. di dare atto infine che:

- la presente determinazione viene segnalata dallo scrivente nel programma SicraWebEvo alla voce "incarichi" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

- la presente determina viene pubblicata all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

- il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

Tipo	Bilancio	Descrizione	Soggetto	Anno/ Numero	Anno Comp	Importo	CIG / CUP	Cod. Lavoro	Finanzi amento
U	01111.03. 10900316 35	Conferimento incarico per difesa in giudizio annullamento risoluzione contrattuale	FERLINI MAURIZIO	2025 / 10000	2025	12.742,4 9	B639207ADB /		

Il Responsabile Area Servizi Generali
Silvia Rastelli

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SILVIA RASTELLI e stampato il giorno 26/05/2025 da Bonci Giorgia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.